IVG

L’amarezza di un papà: “Multato di 533 euro per essere andato a prendere mio figlio minorenne dalla ex”

di **Redazione**

14 Aprile 2020 – 16:28

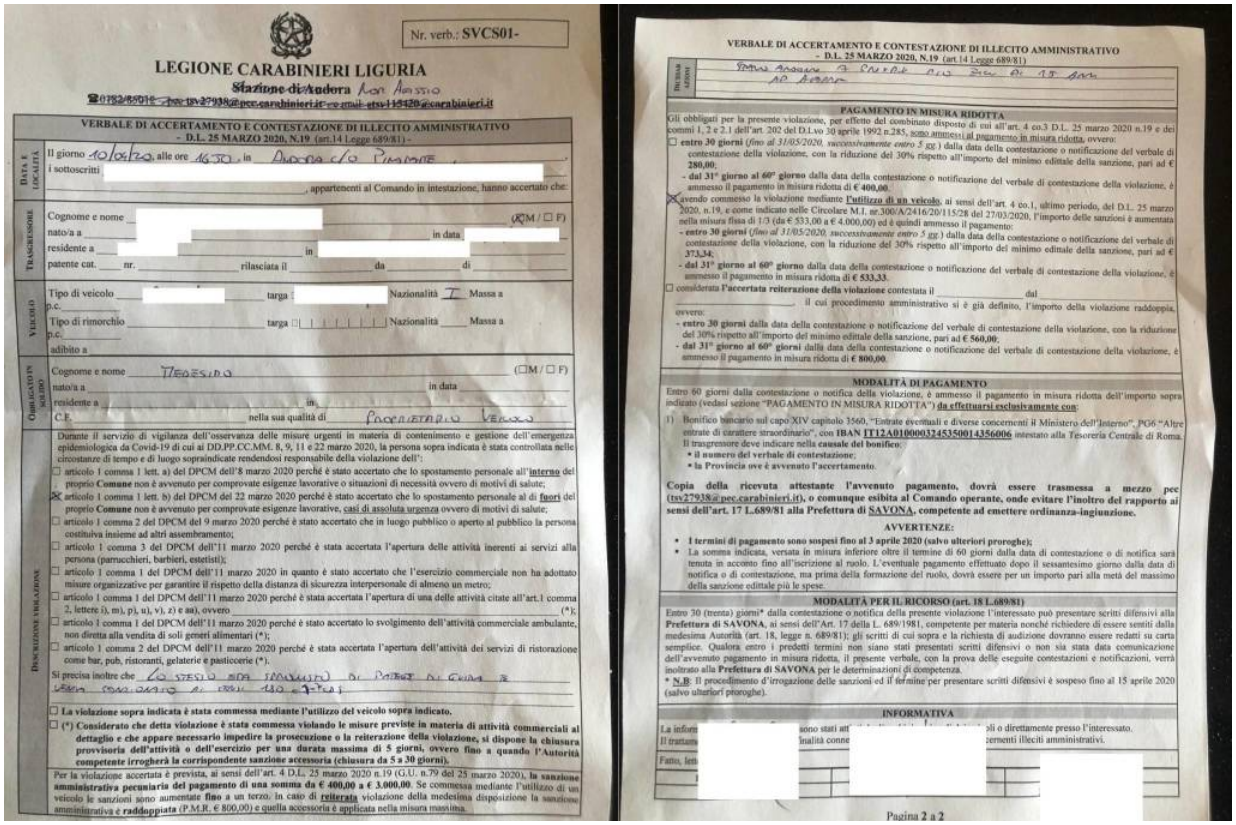


Andora. Dovrà pagare (anche se non ne ha assolutamente l’intenzione) una multa di 533 euro il 36enne bancario di Imperia (ma originario di Genova) che, venerdì pomeriggio, è stato multato dai carabinieri di Alassio dopo essere uscito di casa per andare a prendere suo figlio 15enne a casa della ex compagna ad Albenga.

A raccontare la vicenda è lo stesso 36enne, che spiega: “Sul sito del governo è chiaramente indicato che ‘gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro’. Inoltre ‘tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tute le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori’. Essendo la mia ‘giornata’, mi sono messo in macchina per andare a prendere mio figlio 15enne a casa della mia ex compagna ad Albenga”.

Il viaggio si è sviluppato lungo “il tragitto più breve” lungo la via Aurelia. Giunto ad Andora, il 36enne è stato fermato da una pattuglia di carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Alassio.

Ai militari l’uomo ha spiegato le ragioni del suo viaggio: “Nonostante rientrassi pienamente nella casistica, i carabinieri mi hanno elevato una multa di 533 euro. A loro dire il mio spostamento ‘non è avvenuto per comprovate esigenze lavorative, casi di assoluta urgenza o motivi di salute’. Io, però, stavo usufruendo di un mio diritto, previsto dalla normativa, cioè andare a prendere mio figlio minorenne a casa di sua madre”.



LEGIONE CARABINIERI LIGURIA

Stazione di Andora / Alassio

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
- D.L. 25 MARZO 2020, N.19 (art.14 Legge 689/81) -

Il giorno 10/04/20 alle ore 16:30, in Andora c/o Piazzale

i sottoscritti

, appartenenti al Comando in intestazione, hanno accertato che:

Cognome e nome (☒M / ☐ F)

nato/a a in data

residente a in

patente cat. nr. rilasciata il da di

Tipo di veicolo targa Nazionalità I Massa a p.c.

Tipo di rimorchio targa Nazionalità Massa a p.c.

adibito a

Cognome e nome (☐M / ☐ F)

nato/a a in data

residente a in

C.F. nella sua qualità di

Durante il servizio di vigilanza dell'osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui ai DD.PP.CC.MM. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, la persona sopra indicata è stata controllata nelle circostanze di tempo e di luogo sopraindicate rendendosi responsabile della violazione dell':

☐ articolo 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 perché è stato accertato che lo spostamento personale all'interno del proprio Comune non è avvenuto per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di motivi di salute;

☒ articolo 1 comma 1 lett. b) del DPCM del 22 marzo 2020 perché è stato accertato che lo spostamento personale al di fuori del proprio Comune non è avvenuto per comprovate esigenze lavorative, casi di assoluta urgenza ovvero di motivi di salute;

☐ articolo 1 comma 2 del DPCM del 9 marzo 2020 perché è stato accertato che in luogo pubblico o aperto al pubblico la persona costituiva insieme ad altri assembramento;

☐ articolo 1 comma 3 del DPCM dell'11 marzo 2020 perché è stata accertata l'apertura delle attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti);

☐ articolo 1 comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 in quanto è stato accertato che l'esercizio commerciale non ha adottato misure organizzative per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

☐ articolo 1 comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 perché è stata accertata l'apertura di una delle attività citate all'art.1 comma 2, lettere i), m), p), u), v). z) e ☐, ovvero (*);

☐ articolo 1 comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 perché è stato accertato lo svolgimento dell'attività commerciale ambulante, non diretta alla vendita di soli generi alimentari (*);

☐ articolo 1 comma 2 del DPCM dell'11 marzo 2020 perché è stata accertata l'apertura dell'attività dei servizi di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie (*).

Si precisa inoltre che

☐ La violazione sopra indicata è stata commessa mediante l'utilizzo del veicolo sopra indicato.

☐ (*) Considerato che detta violazione è stata commessa violando le misure previste in materia di attività commerciali al dettaglio e che appare necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, si dispone la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata massima di 5 giorni, ovvero fino a quando l'Autorità competente irrogherà la corrispondente sanzione accessoria (chiusura da 5 a 30 giorni).

Per la violazione accertata è prevista, ai sensi dell'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19 (G.U. n.79 del 25 marzo 2020), la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima.

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
- D.L. 25 MARZO 2020, N.19 (art.14 Legge 689/81)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Gli obbligati per la presente violazione, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 4 co.3 D.L. 25 marzo 2020 n.19 e dei commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285, sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ovvero:

☐ entro 30 giorni (fino al 31/05/2020, successivamente entro 5 gg.) dalla data della contestazione o notifica della presente violazione, con la riduzione del 30% rispetto all'importo del minimo edittale della sanzione, pari ad € 280,00;

- dal 31° giorno al 60° giorno dalla data della contestazione o notifica del verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 400,00.

☒ avendo commesso la violazione mediante l'utilizzo di un veicolo, ai sensi dell'art. 4 co.1, ultimo periodo, del D.L. 25 marzo 2020, n.19, e come indicato nelle Circolare M.I. nr.300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020, l'importo delle sanzioni è aumentato nella misura fissa di 1/3 (da € 533,00 a € 4.000,00) ed è quindi ammesso il pagamento:

- entro 30 giorni (fino al 31/05/2020, successivamente entro 5 gg.) dalla data della contestazione o notifica del verbale di contestazione della violazione, con la riduzione del 30% rispetto all'importo del minimo edittale della sanzione, pari ad € 373,34;
- dal 31° giorno al 60° giorno dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 533,33.

☐ considerata l'accertata reiterazione della violazione contestata il dal , il cui procedimento amministrativo si è già definito, l'importo della violazione raddoppia, ovvero:

- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, con la riduzione del 30% rispetto all'importo del minimo edittale della sanzione, pari ad € 560,00;
- dal 31° giorno al 60° giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 800,00.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta dell'importo sopra indicato (vedasi sezione "PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA") da effettuarsi esclusivamente con:

1) Bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico:
- il numero del verbale di contestazione;
- la Provincia ove è avvenuto l'accertamento.

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, dovrà essere trasmessa a mezzo pec (tsv27938@pec.carabinieri.it), o comunque esibita al Comando operante, onde evitare l'inoltro del rapporto ai sensi dell'art. 17 L.689/81 alla Prefettura di SAVONA, competente ad emettere ordinanza-ingiunzione.

AVVERTENZE:

- I termini di pagamento sono sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe);
- La somma indicata, versata in misura inferiore oltre il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione al ruolo. L'eventuale pagamento effettuato dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica o di contestazione, ma prima della formazione del ruolo, dovrà essere per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese.

MODALITÀ PER IL RICORSO (art. 18 L.689/81)

Entro 30 (trenta) giorni* dalla contestazione o notifica della presente violazione l'interessato può presentare scritti difensivi alla Prefettura di SAVONA, ai sensi dell'Art. 17 della L. 689/1981, competente per materia nonché richiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità (art. 18, legge n. 689/81); gli scritti di cui sopra e la richiesta di audizione dovranno essere redatti su carta semplice. Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi o non sia stata data comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, verrà inoltrato alla Prefettura di SAVONA per le determinazioni di competenza.

* N.B. Il procedimento d'irrogazione delle sanzioni ed il termine per presentare scritti difensivi è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe).

INFORMATIVA

Pagina 2 a 2

Avendo dimenticato a casa il portafogli, il papà è stato sanzionato anche perché sprovvisto di patente di guida (così come previsto dall’articolo 180 del Codice della Strada). Ma il 36enne ha già annunciato la propria intenzione di ricorrere alle vie legali e di rivolgersi al giudice di pace: “Non ho assolutamente intenzione di pagare la multa”, afferma deciso.